



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI PERUGIA**  
Terza Sezione Civile - Ufficio Fallimentare  
**IN COMPOSIZIONE COLLEGALE**

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott.ssa Teresa Giardino	-Presidente rel.
dott.ssa Stefania Monaldi	-Giudice
dott.ssa Sara Fioroni	-Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella procedura iscritta al N. 107/2005 R.G. Fall. COS.ME.CI. S.R.L.

-----◇-----

*S. S. S. S. S.*



Omissis

=

Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di cui all'art. 121 L.F. per la riapertura del fallimento, in quanto:

-l'istanza proviene da soggetto certamente legittimato, posto che si tratta di un creditore della procedura ("qualunque creditore", secondo il tenore letterale dell'art. 121 L.F.);

-la chiusura è avvenuta entro il quinquennio;

-il fallimento è stato chiuso ex art. 118, n.3 L.F., per riparto che non ha consentito la soddisfazione integrale dei creditori, sì che la ravvisata esistenza di una attività riveniente dall'accordo transattivo su lite pendente rende certamente utile la pronuncia, trattandosi di agevole recupero di consistente credito.





**P.Q.M.**

Il Tribunale di Perugia, Terza Sezione Civile - Ufficio Fallimentare, in composizione collegiale, letti ed applicati gli artt. 121 ss. L.F.

**Dispone**

La riapertura del fallimento COS.ME.CI. S.R.L., già n. 107/2005;

**Delega**

alla procedura il Giudice dott.ssa Teresa Giardino.

**Nomina**

quale Curatore il dott Luca Forcucci.

**Stabilisce**

il giorno 6/03/2024 h. 9,30 per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del Giudice Delegato, per la verifica dello stato passivo.

**Manda**

Al Curatore per la comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori ammessi allo stato passivo, rimasti totalmente o parzialmente insoddisfatti con le modalità di cui all'art. 92 L.F.

**Assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, termine perentorio fino a trenta giorni prima dell'adunanza per la trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore delle relative domande, avvisando che le domande presentate con modalità diverse saranno irricevibili e che i creditori già ammessi al passivo del fallimento possono chiedere la conferma del



provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

**Dispone**

che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. e 17 L.F.

Così deciso in Perugia il 14/12/2023

**Il Presidente est.**

**Dott.ssa Teresa Giardino**

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE

Perugia, 15/12/2023

